



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Legge Regionale 15 aprile 1994, n. 15

DIRETTIVE DI ATTUAZIONE

ART. 1

OGGETTO E RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Le presenti Direttive di attuazione disciplinano l'intervento previsto dalla legge regionale 15 aprile 1994, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la concessione alle imprese industriali di contributi in conto capitale su programmi di investimento.
2. Per l'attuazione dell'intervento di cui al comma 1, si applicano le disposizioni attuative della legge 19 dicembre 1992, n. 488 previste dal relativo regolamento e sue successive modificazioni, in quanto compatibili con le disposizioni contenute nelle presenti Direttive. L'Assessore regionale dell'Industria, ove necessario, provvede all'emanazione di circolari esplicative in materia.
3. Gli interventi previsti dalla L.R. n. 15/94, concernenti la concessione di contributi in conto interessi alle imprese industriali, sono totalmente ricondotti agli interventi previsti dalla L.R. 28 aprile 1993, n° 21 e finanziati con le risorse stanziare per l'attuazione di quest'ultima.

ART. 2

MASSIMALI DI AIUTO

1. Il contributo in conto capitale previsto dalla L.R. n. 15/94 è concedibile nella misura del 30% dell'investimento ammissibile in tutto il territorio regionale ad eccezione delle province di Carbonia-Iglesias, Nuoro, Ogliastra e Oristano dove il contributo è concedibile nella misura del 35 % dell'investimento ammissibile.
2. Il contributo è cumulabile con altri aiuti regionali (ad eccezione di quelli previsti dell'art. 30 della L.R. 20 aprile 1993, n.17), nazionali e comunitari aventi identica finalità nei limiti dei massimali di intensità di aiuto previsti dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006.

ART.3

SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono beneficiare degli aiuti le piccole e medie imprese industriali, individuate come tali in conformità agli appositi requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, operanti nei seguenti settori di attività economica di cui alla classificazione ISTAT 2002:
-Sezione C;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- Sezione D;
-nonché le imprese fornitrici di servizi che siano ammissibili agli aiuti previsti dalla legge n.488/1992.
2. Sono escluse dai finanziamenti le imprese operanti nei settori aventi regolamenti o direttive comunitarie specifici per la concessione di aiuti di Stato (Settore siderurgico, costruzioni navali, fibre sintetiche, Industria automobilistica e del carbone).
 3. Sono altresì escluse le imprese operanti nel settore dei trasporti, nel settore della produzione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato CE e nel settore della produzione, trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti della pesca e/o dell'acquacoltura di cui all'allegato I del Trattato CE.
 4. Per quanto attiene al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE, il regime è applicato nel pieno rispetto dei limiti e dei vincoli previsti dalle disposizioni comunitarie in materia. Nell'applicazione del regime in argomento verranno rispettate in particolare tutte le disposizioni di cui al punto 4.2 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (GU C 28 del 01.02.2000). Per quanto riguarda le norme minime in materia di igiene, ambiente e benessere degli animali, la verifica della redditività delle imprese beneficiarie ed i criteri di determinazione di sbocchi di mercato per i prodotti oggetto degli investimenti agevolati saranno rispettate le norme minime elencate nel Programma Operativo della Regione Sardegna per il periodo 2000-2006 e nel suo Complemento di programmazione. Sarà notificato ogni aiuto a favore di imprese appartenenti al suddetto settore per i quali le spese ammissibili superino 25.000.000 Euro, o l'importo dell'aiuto stesso superi 12.000.000 Euro. In ogni caso, ove ricorrano interventi che riguardino tale specifico settore, è inviato un rapporto annuale alla Commissione Europea.
 5. Gli aiuti di cui al presente intervento non possono essere concessi ad imprese in difficoltà come definite dagli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE C 244/2 del 1.10.2004).

ART. 4

TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO

1. Gli aiuti previsti possono essere concessi a fronte delle seguenti tipologie d'investimento:
 - A. costruzione di un nuovo impianto produttivo;
 - B. ampliamento: l'investimento che, prevedendo un incremento dell'occupazione, è diretto ad accrescere la capacità di produzione dei prodotti attuali e similari e/o a creare nello stesso stabilimento una capacità produttiva a monte o a valle dei processi produttivi attuali;
 - C. ammodernamento: l'investimento diretto ad apportare innovazioni nell'impresa per



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- conseguire un aumento della produttività e/o un miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi;
- D. ristrutturazione: l'investimento diretto alla riorganizzazione, al rinnovo, all'aggiornamento tecnologico dell'impresa;
 - E. riconversione: l'investimento diretto a realizzare produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi da quelli attuali, attraverso la modificazione dei cicli produttivi esistenti;
 - F. riattivazione: l'investimento diretto a riprendere l'attività di un insediamento produttivo inattivo, da parte di nuovi soggetti che abbiano una prevalente partecipazione nella gestione dell'impresa, fermo restando che è escluso dagli aiuti l'acquisto degli insediamenti produttivi pre-esistenti;

ART. 5

SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili all'aiuto le stesse voci di spesa ammissibili ai sensi del Regolamento di attuazione della legge n. 488/1992 con gli ulteriori limiti previsti nel presente articolo.
2. La spesa per studi di fattibilità tecnico-economico-finanziaria non può superare l'importo di 6.000 euro.
3. La spesa per il suolo aziendale è ammissibile nel limite del 50 % del totale della stessa.
4. Per quanto concerne le spese per opere murarie e assimilate sono ammissibili nel limite del 80 % del totale delle stesse qualora si tratti di opere strettamente necessarie al ciclo produttivo mentre sono ammissibili nel limite del 30 % del totale le opere da destinare ad uso ufficio. Le spese per opere murarie sono totalmente ammissibili solo nel caso in cui consistano nell'acquisto di capannoni industriali già esistenti purchè questi non abbiano usufruito di agevolazioni pubbliche nei dieci anni precedenti la data di presentazione della domanda.
5. Per il settore dei servizi le spese per opere murarie ed assimilabili sono ammissibili, con i limiti di cui al comma precedente, esclusivamente per unità produttive localizzate in aree industriali.
6. Per il settore industria il totale delle spese ammissibili deve essere compreso tra 250.000 euro e 7.000.000 euro. Per il settore dei servizi il totale delle spese ammissibili deve essere compreso tra 100.000 euro e 2.500.000 euro.
7. I lavori per l'esecuzione del programma di investimenti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di contributo.

ART. 6

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta dai programmi in specifiche graduatorie di merito, seguendo l'ordine decrescente. La graduatoria verrà effettuata sulla base dei seguenti indicatori:
 - I. rapporto tra il capitale proprio investito nel programma e il valore dell'investimento complessivo ammissibile;
 - II. rapporto tra il numero degli occupati attivati dal programma e il valore dell'investimento complessivo ammissibile (incrementato del 10 % nel caso in cui si assuma personale femminile nella misura di almeno il 50 % della variazione);
 - III. punteggio complessivo conseguito dal programma sulla base di specifiche prestazioni ambientali;
 - IV. rapporto tra le spese relative a investimenti innovativi, tecnologie dell'informazione e della comunicazione e il valore dell'investimento complessivo ammissibile. Per le imprese che sviluppano l'investimento supportato da un brevetto (anche già di proprietà dell'Azienda), è prevista la maggiorazione dell'indicatore nella misura del 40%;
 - V. punteggio attribuito sulla base del settore di attività;
 - VI. punteggio attribuito sulla base della provincia di localizzazione dell'unità produttiva;
2. Il punteggio che il programma consegue e che determina la posizione dello stesso in graduatoria è ottenuto sommando algebricamente i valori dei suddetti indicatori normalizzati. Ai fini del punteggio complessivo l'indicatore II normalizzato viene utilizzato soltanto per il 50%.

ART. 7

BANDO E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Successivamente all'entrata in vigore delle presenti Direttive, con provvedimento dell'Assessorato regionale dell'Industria, da pubblicarsi sul BURAS, sono accertate annualmente le risorse disponibili per le nuove domande e sono fissati, per un bando annuale o due bandi semestrali, i termini per la presentazione delle domande. Detti termini non saranno inferiori a 90 giorni. Di ciascun bando è dato, altresì, apposito "avviso" da pubblicarsi su più quotidiani a diffusione regionale e nazionale.
2. Le imprese interessate presentano, entro i termini fissati, la domanda di contributo ad uno degli Istituti istruttori convenzionati con la Regione. La domanda deve essere redatta su apposito modulo, reso disponibile presso gli Istituti istruttori convenzionati, compilato in ogni sua parte ed accompagnato dalla documentazione completa e dalle dichiarazioni richieste dall'Istituto



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

istruttore.

3. Le imprese richiedenti devono, altresì, inviare una copia fotostatica del solo modulo di domanda compilato all'Assessorato regionale dell'Industria.
4. Qualora la domanda sia priva del business-plan o dei dati rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori, non è considerata valida ed è restituita dall'Istituto istruttore all'impresa richiedente, entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, con specificate le ragioni dell'inammissibilità.
5. Qualora la domanda risulti incompleta di altri elementi, diversi da quelli sopra indicati, l'Istituto istruttore, entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, ne richiede l'integrazione all'impresa, con specifica nota. La medesima impresa è tenuta ad adempiere alla richiesta entro i successivi 30 giorni lavorativi. Le domande risultate incomplete oltre detto termine si intendono a tutti gli effetti decadute e l'Istituto istruttore ne dà tempestiva e motivata comunicazione all'impresa interessata e, per conoscenza, all'Assessorato regionale dell'Industria.

ART.8

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

1. L'Istituto istruttore registra in ordine cronologico le domande presentate, ed effettua l'istruttoria tecnico-economico-finanziaria, applicando gli indicatori di cui al precedente articolo 6, che deve essere portata a termine, per tutte le domande validamente presentate, entro 90 giorni lavorativi dalla data di chiusura del bando.
2. L'Istituto istruttore trasmette all'Assessorato regionale dell'Industria:
 - a) il prospetto generale delle domande risultate ammissibili al contributo in conto capitale, con l'attribuzione a ciascuna di esse del punteggio conseguito;
 - b) una sintetica risultanza dell'istruttoria svolta per ciascuna delle domande risultate ammissibili e per quelle non ammesse.

Gli atti predetti sono trasmessi dall'Istituto istruttore su supporto cartaceo ed informatico, secondo le specifiche tecniche indicate dall'Assessorato dell'Industria.

ART. 9

CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

1. L'Assessorato dell'Industria, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-economico-finanziaria effettuata dagli Istituti istruttori, predispone la graduatoria regionale delle domande ammesse al contributo in conto capitale.
2. Successivamente, l'Assessorato dell'Industria adotta i singoli provvedimenti di concessione del



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

contributo, secondo l'ordine della graduatoria e fino all'esaurimento delle risorse disponibili e trasmette il provvedimento di concessione all'Istituto istruttore e all'impresa beneficiaria. Comunica altresì le motivazioni dell'esclusione alle imprese non ammesse all'aiuto che avevano presentato la documentazione completa all'istruttoria.

Nel caso entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria si verificassero delle rinunce da parte di imprese agevolate ovvero si rendessero disponibili delle risorse già impegnate nella stessa graduatoria, l'Assessorato dell'Industria, con propria determinazione potrà concedere le agevolazioni in favore delle prime imprese già presenti in graduatoria ma non agevolate per carenza di fondi, secondo l'ordine della graduatoria medesima

3. Il provvedimento di concessione dovrà prevedere per l'impresa beneficiaria l'assunzione dei seguenti obblighi, pena la revoca del contributo e conseguente rimborso delle somme percepite maggiorate degli interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento stesso:
 - a) l'impegno a non distogliere dall'uso previsto, senza esplicita autorizzazione dell'Assessorato per un periodo di almeno 5 anni dalla data di erogazione finale delle agevolazioni, i macchinari, gli impianti, le attrezzature, i brevetti e le licenze ammessi alle agevolazioni e per un periodo di almeno 10 anni, dalla data anzidetta, le opere edilizie oggetto di agevolazioni;
 - b) obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro;
 - c) l'obbligo di ultimare l'iniziativa entro 36 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento, salvo proroga di sei mesi da concedersi una sola volta per provati motivi da parte dell'Assessorato.

ART. 10

EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1. L'erogazione delle agevolazioni avviene sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, in misura non superiore a cinque, a richiesta dell'impresa proponente; ciascun avanzamento deve riguardare categorie o lotti d'opera individuabili per quanto attiene le opere murarie, nonché brevetti e licenze e macchinari, impianti ed attrezzature acquistati e presenti nello stabilimento.
2. In corrispondenza alla richiesta di erogazioni per stati di avanzamento potranno essere effettuati dall'Istituto istruttore specifici controlli delle opere eseguite e/o dei brevetti e licenze e dei macchinari, impianti ed attrezzature presenti nello stabilimento, sulla base della documentazione tecnica fornita e della dichiarazione, sostitutiva dell'atto notorio, dell'imprenditore o del legale rappresentante della società, che attesti sia l'importo delle opere, dei brevetti, delle licenze e dei macchinari, impianti ed attrezzature acquistati e presenti, sia



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

che le ditte fornitrici non hanno acquisito, né acquisiranno su macchinari, impianti ed attrezzature da essi forniti, alcun diritto di prelazione o patto di riservato dominio. Ai fini delle erogazioni parziali si prescindereà dall'acquisizione della documentazione di spesa quietanzata; documentazione che comunque sarà presentata unitamente a quella finale per l'erogazione a saldo. Ove ne venga fatta espressa e motivata richiesta dall'imprenditore, si potrà procedere all'erogazione delle agevolazioni a fronte di fatture di acconto quietanzate per macchinari, impianti ed attrezzature di particolare complessità in corso di costruzione presso i fornitori.

3. L'Istituto istruttore eroga per ogni stato di avanzamento il 90% della quota di contributo in conto capitale riferibile allo stesso stato di avanzamento in modo che, a saldo, eseguiti i controlli finali, potrà essere liquidato il 10%.
4. La documentazione finale di spesa per l'erogazione a saldo del contributo in conto capitale deve consistere in fatture e documentazioni fiscalmente regolari in originale quietanzato o in copia autenticata. Detta documentazione deve essere presentata all'istituto istruttore, pena la revoca del contributo, entro sei mesi dalla data di ultimazione del programma di investimenti.
5. Le erogazioni a saldo dovranno essere altresì precedute da apposito sopralluogo da parte dell'Istituto istruttore, teso a verificare la corretta realizzazione dell'investimento.
6. Per i macchinari, gli impianti e le attrezzature, qualora non risulti dal contesto delle fatturazioni o documentazioni, dovrà esibirsi apposita dichiarazione, rilasciata sotto la responsabilità del fornitore e del rappresentante legale della società fornitrice, attestante che i macchinari, gli impianti e le attrezzature sono nuovi di fabbrica.
7. Sempre che ne venga fatta esplicita richiesta, la spesa può essere documentata con elenchi di fatture o di altri titoli, al netto dell'IVA, riportanti le componenti tecniche ed economiche della spesa.
8. Gli elenchi, previsti nel comma precedente, debbono essere accompagnati da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dell'imprenditore o del rappresentante legale della società, controfirmata dal presidente del collegio sindacale ove presente, attestante che le spese ed i costi esposti riguardano effettivamente ed unicamente gli investimenti relativi all'impianto oggetto della domanda di contributo, che le forniture sono state pagate a saldo, che i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature sono "nuovi di fabbrica" ed inoltre la conformità degli elenchi ai documenti originali. Qualora venga consentita tale procedura si prescindereà dall'acquisizione della documentazione di spesa quietanzata.
9. Nel caso l'impresa beneficiaria costruisca in proprio impianti o macchinari, produrrà commesse interne di lavorazione con l'indicazione dei materiali impiegati, delle ore effettivamente utilizzate e corredate da idonea documentazione.

ART.11



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ANTICIPAZIONE

1. La prima erogazione del contributo, pari a non più del 30% del totale, può, a richiesta, essere svincolata dall'avanzamento del programma ed essere disposta a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore del Fondo. L'anticipazione opera anche per le operazioni realizzate con il sistema della locazione finanziaria, purché risulti stipulato il relativo contratto. L'anticipazione si recupera con la successiva tranche di contributo e contestuale estinzione della garanzia fidejussoria.

ART. 12

LEASING AGEVOLATO

1. Per le operazioni effettuate in leasing, il contributo verrà erogato in quote semestrali, previo accertamento dell'avvenuto pagamento dei canoni relativi al periodo. Le modalità di erogazione del contributo saranno le seguenti:
 - a) una prima quota verrà corrisposta previa attestazione del pagamento del macrocanone relativo al contratto di leasing ammesso a beneficiare delle agevolazioni. L'entità della prima quota non potrà superare quella del macrocanone e, comunque, dovrà essere inferiore al 10% del contributo complessivamente spettante;
 - b) la restante quota verrà ripartita linearmente in un numero di semestralità pari a quelle previste per l'erogazione delle agevolazioni in conto interessi ed erogate contestualmente con queste ultime. Le quote semestrali di contributo verranno incrementate degli interessi, calcolati al tasso di tesoreria regionale, sulle somme di volta in volta ancora da erogare.

ART. 13

CONTROLLI E COLLAUDO

1. Per l'erogazione a saldo del contributo in conto capitale l'impresa beneficiaria dovrà altresì produrre, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla data di ultimazione del programma di spesa, salvo proroga per eccezionali provati motivi concessa dall'Assessorato, apposita relazione di collaudo a firma di un tecnico, nominato dall'Organo istruttore, iscritto all'albo regionale dei collaudatori ai sensi delle LL.RR. 4.10.1955 n°16 e 7.1.1975 n°1 art.11, purché abilitato in relazione alle categorie di opere da collaudare, attestante la funzionalità dell'impianto, la rispondenza della documentazione di spesa al progetto approvato, la capacità produttiva dell'impianto, l'osservanza delle norme antinquinamento e di quelle relative all'uso del territorio. Il Collaudatore sarà nominato sulla base di appositi criteri stabiliti dall'Assessorato dell'Industria.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. Dopo che l'Istituto istruttore accerta l'ammissibilità e congruità delle singole spese e sulla base dei risultati della verifica di cui sopra, si procede alla erogazione a saldo del contributo in conto capitale o all'eventuale recupero totale o parziale del contributo già erogato, maggiorato dei relativi interessi semplici, calcolati al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento.
3. Le variazioni sostanziali apportate ai progetti in corso di istruttoria o in corso d'opera dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame dell'Istituto istruttore e approvate dall'Assessorato dell'Industria.

ART. 14

REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI

1. L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione determina la revoca da parte dell'Assessorato dell'Industria del contributo e l'avvio della procedura di recupero dello stesso, maggiorato dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento.
2. Qualora in sede di accertamento finale il valore di un singolo indicatore di cui all'articolo 6 subisca uno scostamento in diminuzione superiore a 10 punti percentuali le agevolazioni concesse vengono revocate. In ogni caso qualsiasi scostamento degli indicatori deve essere adeguatamente motivato.